



Titolo

Mezzi di prova - testimonianza – modalità di assunzione – delega alla Procura federale – condizioni

Descrizione

In caso di assunzione di prove testimoniali disposte dal Collegio ex art. 60 CGS, è rispettato il principio del contraddittorio - anche delegando l'assunzione stessa alla Procura, purché in persona diversa da quanti hanno in altre fasi partecipato al procedimento – se si consente ai difensori delle parti di presenziare all'audizione e di formulare domande, con la produzione in atti del materiale probatorio da parte dell'Autorità delegata in modo da consentire alle parti di controdedurre entro il termine previsto dall'articolo 103, comma 1, CGS (corrispondente al termine previsto dall'art. 93, comma 1, CGS, per il giudizio avanti al Tribunale federale).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 35/CFA/2021-2022/A

Presidente

Mezzacapo

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 60 CGS;

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0035 CFA del 5 novembre 2021 (Sig. Marconi Michele-Procura Federale)